

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 3179

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANNELLA, BIANCHI BERETTA, ANGELINI VITO**

*Presentata il 3 ottobre 1985*

Modifica dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n 444, sull'ordinamento della scuola materna statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'insegnamento nelle scuole materne statali e precluso ai titolari di diploma di maturità, rilasciato dagli istituti professionali di Stato

Infatti l'articolo 9, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, riserva l'accesso a tale insegnamento solo per i diplomati delle scuole magistrali e degli istituti magistrali

I programmi e quadri orari degli istituti professionali e delle scuole magistrali, sono omogenei e analoghi

Essendo la preparazione didattica e culturale dei diplomati dei corsi per assistenti di comunità infantile degli istituti professionali di Stato alla pari dei diplomati della scuola magistrale, detta esclu-

sione dall'insegnamento appare ingiustificata e priva di valide motivazioni

Inoltre, il corso per assistenti di comunità infantile, oltre a dare l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria, conferisce una formazione di educatore convalidata anche da costante attività di tirocinio presso scuole materne statali e comunali

Sulla base di queste osservazioni, la presente proposta di legge intende modificare il comma secondo dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n 444, per porre rimedio ad una distrazione del legislatore, che determina una palese sperequazione e discriminazione fra soggetti forniti della stessa formazione e preparazione

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore, gli insegnanti della scuola materna statale debbono essere forniti di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali o del diploma di assistente di comunità infantile, rilasciato dagli istituti professionali di Stato. È prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. È altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ».